

## TRIBUNALE DI AREZZO Sezione Civile

## IL GIUDICE

In relazione alla causa civile Reg. Gen.le n. 2002/0045, inerente il ricorso per opposizione ad ordinanza-ingiunzione presentato da Registrato contro la Comunità

Esaminato il ricorso di cui sopra ed il controricorso presentato da parte opposta;

Tenuto conto dell' intervento delle parti nell' udienza di dichiarazione della intervento

Preso atto, in particolare, della richiesta di dichiarazione della intervenuta prescrizione eccepita da parte ricorrente e contestata dalla controparte, sulla quale il sottoscritto Giudice si era riservato di decidere nell' udienza di cui sopra;

Dato atto che i fatti in relazione ai quali è stata emanata i ordinanza ingiunzione impugnata sono relativi ad un' area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e, pertanto integrano la fattispecie dell' illecito a carattere permanente;

Dato atto, altresì, che la norma di cui all' art. 28 della L. 689/1981, che prevede la prescrizione quinquennale, si applica a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative e, quindi, anche agli illeciti in materia edilizia, urbanistica e paesistica puniti con sanzione pecuniaria;

Che, per calcolare se è intervenuta o meno la prescrizione, è necessario individuare il momento in cui la stessa inizia a decorrere;

Dato atto che, trattandosi di illecito a carattere permanente, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, cessazione che avviene o con l' irrogazione della sanzione o con il conseguimento delle autorizzazioni od il ripristino dei luoghi (cfr. C.d.S., Ad. Gen.le, 11/04/2002, n.4; C.d.S., Sez. VI, 12/05/2003, n. 2653; C.d.S., Sez. IV, 1464/2009, Sez. VI n. 1255/2007; C.d.S., Sez. V n. 4420/2006; C.d.s, Sez IV, n. 6632/2003);



Che, quindi, per le sanzioni applicabili agli illeciti permanenti, la prescrizione quinquennale di cui all' art. 28 della legge n, 689/1981, inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza e la permanenza cessa e il termine di prescrizione comincia a decorrere o con l' irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell' autorizzazione (TAR Veneto, Sez. II, Sentenza 22/04/2011, n, 678);

Che, con la stessa sentenza è stabilito che, vertendosi in tema di illeciti permanenti, "il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell' esercizio del potere ( cfr. C.d.S, Sez. IV, 16/04/2010, n. 2160; C.d.S., V, 13/07/2006, n. 4420; C,d,S., IV, 02/06/200, n. 3184)";

Che l' irrogazione della sanzione si concretizza con la emanazione della ordinanza ingiunzione quale atto conclusivo di un procedimento che si completa, appunto, con l' emissione dell' ordinanza ingiunzione;

Che il provvedimento di sequestro disposto in data 18/08/2008 non appare idoneo ad eliminare la permanenza dell' illecito se non seguito dalla eliminazione del danno, cosa questa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie, né dal ricorso né dalla documentazione;

Che, diversamente opinando si arriverebbe ad ipotizzare la cessazione della permanenza a seguito della adozione di un provvedimento diretto ad impedire danni ulteriori, ove fosse consentito invocare la prescrizione senza aver provveduto alla riparazione del danno ( per i reati ambientali, vedi Cass. Pen., Sez. 1, n. 29855/2006 per cui "sarebbe invero singolare che il sequestro dalle aree, diretto ad impedire i danni ulteriore e ad assicurare gli interventi di cui all'art. 17 del decreto Ronchi e 242 del nuovo codice ambientale, possa determinare la cessazione della permanenza e cioè della antigiuridicità di una condotta che il responsabile della stessa è tenuto a denunciare ed a riparare evitando pure il sequestro se si mette immediatamente a disposizione e predispone gli interventi riparatori.");

Ricordato che:

flui



il verbale di contestazione n. . . è stato redatto in data 17/10/2008. Dallo stesso risulta che il reato sanzionato è quello di movimentazione terra senza autorizzazione ai fini idrogeologici sulla base del Reg. Reg.le n. 7/2002, art.58; lo stesso verbale è stato notificato in data 23/10/2008;

in data 21/11/2008, il sig. presentava scritto difensivo con ricorso contro l' ammontare della sanzione;

con determina dirigenziale n. 56 del 26/01/2011, la C.M. Accepta a respinge il ricorso, ridetermina la sanzione in €, a seguito della riduzione dell' area interessata all' illecito, stabilendo "di dare opportuna comunicazione all' interessato;

Tale determina fu comunicata all' interessato con Racc. prot. N. 3697 del 7-. 10/2013:

La comunicazione rimaneva senza esito per cui la C.M. metteva a ruolo l' importo della sanzione (Cartella esattoriale n. 07/2013 notificata in data 22/11/2013;

il sig. con atto di citazione in data 23/12/2013 impugneve, presso il Tribunale di Arezzo, la cartella esattoriale chiedendo fosse dichiarata l' indebita emissione del ruolo "senza aver preventivamente emesso e notificato l' ordinanza ingiunzione obbligatoriamente prevista dall' art. 18 della Legge 689/1981" ed eccependo la illegittimità della cartella di pagamento "in quanto non è mai stata emessa dall' Ente l' ordinanza ingiunzione costituente titolo idoneo per fondare la successiva esecuzione forzata, in patente violazione dell' art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689";

infine, in data 29/04/2014 la C.M. emetteva provvedimento di discarico della cartella esattoriale ed in data 30/04/2014 emetteva l' ordinanza ingiunzione oggi impugnata;

Che, quindi, così come sostenuto dallo stesso ricorrente, l' unica ordinanza emessa dalla Comunità del 20/04/2014;

Ricordato che illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti

Jui



medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2 giugno 2002, n. 3184);

Dato atto che, secondo la giurisprudenza, del caso di illeciti permanenti il dies a quo per il calcolo della prescrizione coincide con il giorno in cui cessa la permanenza stessa e che l'interruzione della permanenza, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta, si verifica soltanto con la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, non rilevando la mera contestazione dell'illecito;

Che dalle considerazioni tutte che precedono si ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo – che, come quello in esame, integra un'ipotesi di illecito formale consistente nell'omessa richiesta della preventiva autorizzazione – la permanenza cessa (e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere) o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (Cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad. Generale 11 aprile 2002, n.4 / Gab. e n. di Sezione 2340/2001);

Ritenuto che, non essendosi verificata, fino al 30/04/2014, alcuna delle condizione che avrebbero interrotto la permanenza dell' illecito come sopra indicate, necessiti fare riferimento alla sola ordinanza-ingiunzione emessa il 06/05/2014, per cui il termine di prescrizione scadrebbe il 06/05/2019; Ritenuto, pertanto, doversi respingere la richiesta di dichiarazione di intervenuta prescrizione;

## DISPONE

Di respingere la richiesta tesa a far dichiarare la intervenuta prescrizione;

## **FISSA**

Per il proseguo della causa, l' udienza del 20 OTTOBRE 2014, ore 12,30-. Si comunichi ai sensi dell' art. 176, c. 2, C.p.c.-.

Arezzo, lì 29 Settembre 2014

Pagina 4 di 4

